

# Si può ricorrere contro il sequestro del computer anche dopo la restituzione

Se l'autorità giudiziaria ha estratto copia dei contenuti, rendere lo strumento non elimina il mantenimento del vincolo sugli specifici dati

/ Stefano COMELLINI

È ammissibile l'impugnazione avverso il sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico anche qualora ne risulti la restituzione **previa estrazione** di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sussista l'interesse, concreto e attuale, all'esclusiva disponibilità degli stessi.

Questo il principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. [40963](#) depositata ieri.

Sul punto, le Sezioni Unite penali si erano già espresse in passato (sentenza n. 18253/2008), affermando che, una volta restituita la cosa sequestrata (computer), l'impugnazione del sequestro è inammissibile per sopravvenuta **carenza di interesse**, non configurabile neanche qualora l'autorità giudiziaria disponga, all'atto della restituzione, l'estrazione di copia degli atti o documenti sequestrati; questo perché il relativo provvedimento è autonomo rispetto al decreto di sequestro e non è soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni.

Nel pervenire a tale conclusione, le Sezioni Unite prendevano allora le mosse dall'osservazione che, sulla scorta del dato normativo in tema di documenti (artt. 258 comma 1 e 262 comma 1 c.p.p.), con l'estrazione di una copia autentica del compendio già sequestrato e con la restituzione al privato del documento originale, si doveva considerare ormai **esaurita l'efficacia** del provvedimento di sequestro probatorio e, conseguentemente, l'interesse a coltivare i ricorsi avverso di esso. Tuttavia, più di recente si è formato un **diverso orientamento** (da ultimo, *cfr.* Cass. n. 25527/2015) che – anche con riferimento al contenuto della legge 48/2008 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest del 2001 sulla criminalità informatica) – riconosce anche al dato informatico in quanto tale, e non solo al supporto che lo contiene, la natura di "oggetto" del sequestro poiché la sua riproduzione si risolve in un "clone" identico ed indistinguibile dall'originale.

Con il che, i **dati informatici** acquisiti mediante l'integrale riproduzione di quelli presenti nella memoria del computer rimangono sotto sequestro anche se il supporto fisico di memorizzazione venga restituito. Ne consegue, per tale recente orientamento, la persistente ammissibilità dell'impugnazione proposta dal soggetto interessato, pur tornato in possesso dello strumento informatico, avverso la legittimità del provvedimento di vincolo. Di qui, il contrasto giurisprudenziale demandato alla valutazione dell'autorevole giudizio.

Con la sentenza in esame le Sezioni Unite dapprima inquadrano la **nozione di "sistema informatico"**, se-

condo la definizione datane dalla Convenzione di Budapest (come si è detto ratificata dalla legge n. 48/2008), come "qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica di dati", anche nella interazione di più dispositivi.

Ai fini della individuazione del richiesto principio di diritto, per la Corte occorre, quindi, distinguere tra "contenitore e "contenuto", dovendosi riservare il sequestro dell'intero sistema alle ipotesi di una considerevole quantità di dati da esaminare.

D'altronde l'**autonomia** della nozione di "documento informatico" quale "documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti" (art. 1, lett. p) del DLgs n. 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale) è ora ben presente nel sistema normativo.

Si pensi, ad esempio, agli artt. 635-*bis* e ss c.p. che distinguono il danneggiamento dell'integrità dei dati da quello dell'integrità di un sistema. Ovvero anche agli artt. 247 comma 1-*bis* e 352 comma 1-*bis* c.p.p. che, in tema di perquisizioni, distinguono tra i "dati" e il "sistema" che ne consente l'archiviazione o l'elaborazione.

A questo si aggiunga che la Convenzione di Budapest ha ricondotto alla nozione di dato informatico "qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di essere utilizzata in un **sistema computerizzato**, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema computerizzato di svolgere una funzione".

Ne deriva che anche il dato informatico può essere **oggetto autonomo** del "sequestrare", inteso, sempre secondo la citata Convenzione, come "prendere il mezzo fisico sul quale i dati o le informazioni sono registrati oppure fare e trattenere una copia di tali dati o informazioni".

## Contenuto tutelabile sotto il profilo della riservatezza o del segreto

Il sequestro può così colpire, nelle diverse evenienze, l'apparato informatico, ovvero il dato informatico "in sé" (c.d. "copia-immagine" la cui integrità ed identità all'originale è garantita crittograficamente), ovvero ancora il medesimo dato quale **mero "recipiente"** di informazioni quando è sufficiente la mera copia del contenuto del dato informatico mediante estrapolazione dello stesso in copia libera.

Nei due ultimi casi, per la Corte è indubbio che la restituzione dell'apparato non possa **essere risolutiva** poiché la reintegrazione nella disponibilità dello strumento non elimina il pregiudizio che consegue al mantenimento del vincolo sugli specifici contenuti informatici,

tutelabili sotto il profilo della riservatezza o del segreto, con conseguente ammissibilità dell'impugnazione del provvedimento di vincolo da parte del soggetto comunque concretamente e attualmente interessato alla **verifica di legittimità** dei suoi presupposti.